



Direzione Regionale della Puglia

Ufficio Legale

Bari, 4 febbraio 2014

Ai Presidenti degli Ordini professionali
della Puglia

LORO SEDI

Alle Direzioni provinciali della Puglia

LORO SEDI

e, p.c., Alla Direzione centrale affari legali e
contenzioso
Settore governo del contenzioso
Ufficio gestione del contenzioso

ROMA

Prot. n. 2014/4373

Allegati: vari

OGGETTO: *Mediazione tributaria - Relazione sulle attività svolte dal Nucleo misto di esperti per la ricognizione della giurisprudenza tributaria di merito nel corso del 2013*

Sono trascorsi poco più di sei mesi dalla costituzione del “Nucleo regionale per la ricognizione della giurisprudenza tributaria di merito”¹ e, dunque, desidero rendere pubblico il risultato del lavoro fin qui svolto.

Come è noto, il *Nucleo misto di esperti*, costituito per monitorare l’andamento della mediazione tributaria, ha eseguito in breve tempo e con impegno encomiabile una analisi meticolosa della giurisprudenza della Commissione tributaria regionale della Puglia nel corso del 2012.

¹ Il Nucleo è stato istituito presso la Direzione regionale della Puglia, con provvedimento del Direttore regionale del 16 maggio 2013, n. 12, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione centrale affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle entrate con la direttiva dell’8 agosto 2012, n. 86. Il *Nucleo* è composto da rappresentanti dell’Agenzia, degli Ordini professionali, della Magistratura tributaria e dell’Università.

Si è voluto, in tal modo, rendere operativo un utile strumento di conoscenza a supporto dell'attività dei funzionari e dei professionisti impegnati quotidianamente nella gestione delle istanze di mediazione tributaria.

Nel primo anno d'attività il *Nucleo* ha focalizzato l'attenzione sulle questioni controverse più dibattute dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia e sulle problematiche individuate come più frequenti negli atti di reclamo-mediazione presentate agli Uffici nel corso del 2012².

In particolare, sono state esaminate le seguenti questioni controverse:

- 1) (5.7.1) Tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile - Presupposti - Utenza. Art. 21, Tariffa, allegata al DPR n. 641 del 1972;
- 2) (6.1.1) Soggetti passivi - Lavoratori autonomi - Presupposti. Articolo 2, comma 1, DLGS n. 446 del 1997;
- 3) (6.1.2) Soggetti passivi - Medici convenzionati con l'ASL - Presupposti. Art. 2, comma 1, DLGS n. 446 del 1997;
- 4) (14.1.1) Incentivo all'esodo dei lavoratori - Rimborso delle maggiori imposte versate - Termine. Articolo 38 DPR n. 602 del 1973;
- 5) (1.4.1) Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio. Articoli 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972;
- 6) (1.8.1) Valenza probatoria. Articoli 62-bis DL n. 331 del 1993, convertito da L n. 427 del 1993, e 10 L. n. 146 del 1998;
- 7) (1.8.2) Vizi della motivazione - Omessa valutazione delle ragioni addotte in sede di contraddittorio. Articoli 62-bis DL n. 331 del 1993, convertito da L. n. 427 del 1993, e 10 L. n. 146 del 1998;

² Per l'individuazione delle questioni controverse da monitorare è stato utilizzato il *data mart* "Business Intelligence", in uso presso gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e regionale.

- 8) (1.7.1) Redditometro - Valenza probatoria degli indici di capacità contributiva. Articolo 38 DPR n. 600 del 1973 e DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992;
- 9) (1.4.3) Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati. Articolo 38 DPR n. 600 del 1973;
- 10) (1.4.4) Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili. Articoli 39, secondo comma, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 55, comma 2, DPR n. 633 del 1972;
- 11) (1.1.2) Avviso di accertamento o di rettifica - Vizi della motivazione - Articoli 42 DPR n. 600 del 1973 e 56 DPR n. 633 del 1972;
- 12) (3.1.1) Definizione carichi di ruolo pregressi *ex* articolo 12 L. n. 289 del 2002- Presupposti;
- 13) (15.2.1) Assenza di avviso o altra comunicazione precedente. Art. 6, comma 5, L n. 212 del 2000;
- 14) (15.5.2) Cartella di pagamento - Vizi del contenuto;
- 15) (2.1.2) Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Presupposti. Articolo 8 L. n. 388 del 2000;
- 16) (8.6.1) Plusvalenze - Cessioni di terreni edificabili. Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
- 17) (4.1.1) Trasferimento di terreno edificabile - Rettifica valore. Artt. 51 e 52 DPR n. 131 del 1986.

Gli esiti della ricognizione eseguita sono confluiti in un documento in formato *excel* nel quale sono state riportate le informazioni più significative raccolte nel corso dell'attività di monitoraggio espletata.

Il documento si compone di più fogli, ognuno dei quali contiene le informazioni relative alle pronunce emesse in ordine a ciascuna delle questioni controverse sopra elencate.

Nella colonna “*OGGETTO*”, presente in ogni foglio di lavoro, sono riportate in forma concisa le informazioni relative all’oggetto del gravame e alle ragioni di diritto/merito poste a fondamento della sentenza della Commissione tributaria regionale giudicante.

Il *Nucleo* ha ritenuto di contraddistinguere alcune pronunce, tra tutte le sentenze selezionate, ogniqualevolta dall’analisi eseguita sia emersa l’enunciazione di un principio di diritto meritevole di essere commentato in forma più estesa.

In tal caso a lato della colonna “*OGGETTO*” è stata riportata una breve nota (*MASSIMA*), per evidenziare la peculiarità di quella pronuncia rispetto ad altre, di contenuto meno significativo (seriali).

Nel rendere pubblico il documento di sintesi realizzato dal *Nucleo misto di esperti*, rivolgo il mio più vivo apprezzamento ed un grato ringraziamento ai componenti dei gruppi di lavoro che hanno contribuito alla ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali.

Sono certo che l’egregio lavoro svolto costituirà un costante punto di riferimento ed un valido strumento di lavoro per quanti - rappresentanti dei Contribuenti e funzionari degli Uffici - sono costantemente impegnati nella gestione e trattazione del contenzioso tributario.

Naturalmente, il *Nucleo* proseguirà anche quest’anno la propria attività, estendendo il proprio campo di osservazione a tutte le sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale della Puglia nel 2013 all’esito di procedimenti nei quali l’Agenzia delle entrate è parte nel giudizio.

La presente nota, inviata esclusivamente per posta elettronica, è pubblicata sulla *intranet* regionale e sul sito *internet* della Direzione regionale della Puglia, per consentirne l'accesso alla più ampia platea di soggetti interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Gianni De Luca

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993.
Non seguirà trasmissione su supporto cartaceo, salvo che venga richiesta.*